

Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Paone,

- rilevato che, con provvedimento datato 15.10.2025 e depositato in data odierna, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi proposto da Albano Egidio ed omologato in data 09.01.2020 per inadempimento del debitore agli obblighi derivanti dall'accordo medesimo;
- rilevato che il debitore, costituitosi nell'ambito del subprocedimento relativo alla domanda di risoluzione dell'accordo, ha chiesto, ai sensi dell'art. 14-*quater* L. n. 3/2012, la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio;
- ritenuto che nulla osti all'accoglimento di tale domanda;
- ritenuto che, al fine di determinare la quota dello stipendio percepito mensilmente dal debitore da non comprendere nella liquidazione, debba tenersi conto della circostanza che il debitore medesimo percepisce uno stipendio mensile netto pari a € 2.400,00 circa e che con tale stipendio non è stato in grado di adempiere all'obbligo, assunto con l'accordo, di versare mensilmente ai creditori l'importo complessivo di € 1.319,48;
- ritenuto, quindi, congruo escludere dalla liquidazione un importo superiore di circa € 500,00 rispetto a quello dato dalla differenza dello stipendio mensile netto e della rata mensile complessiva;
- letto l'art. 14-*quinquies* L. n. 3/2012;

P.T.M.

- dispone la conversione della procedura di accordo composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio e, per l'effetto, dichiara l'apertura della procedura di **liquidazione del patrimonio** di **Albano Egidio**, nato a Taranto (TA) il 28.03.1972, C.F. LBNGDE72C28L049U, residente in Castrovillari (CS) alla via dei Gelsi n. 10;
- nomina **liquidatore** il **dott. Gianluca Tudda**;



- ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità del ricorso e del decreto sul sito del tribunale in intestazione, con spese a carico del debitore istante, e che il presente decreto sia trascritto presso l’Agenzia del Territorio e il P.R.A. territorialmente competenti in relazione agli immobili e ai mobili registrati eventualmente da liquidare;
- dispone che il liquidatore dia immediata notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, dell’apertura della procedura di liquidazione;
- dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- dispone che sia sottratto alla procedura l’importo di € 1.600,00 mensili, per il sostentamento della famiglia del debitore;
- dispone che le somme che superino tale limite siano depositate mensilmente in un conto intestato alla procedura, acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all’ordine dello stesso, perché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori;
- dispone che, sino a quando il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies, co. 5, L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali (laddove non ancora concluse con provvedimenti di assegnazione di crediti) né disposti sequestri conservativi, né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- dispone che non possono essere proseguiti pignoramenti del quinto dello stipendio e la realizzazione dei pegni, nonché i versamenti in favore di cessionari di quote di stipendio.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Castrovillari, 16.10.2025

**Il Giudice Delegato
dott. Alessandro Paone**

